



N. 1286/11 R.G. Notizie di reato

N. **1122/12** Reg. Sent.

N. 825/12 R.G. TRIBUNALE

Data del deposito 29.10.12

Irrevocabile il _____

Redatta scheda _____

Estratto esecut.: _____

N. _____ R.R.C.

N. _____ Repertorio

P.M. _____

N. _____ R.P.D.

P.S. _____

**TRIBUNALE di PIACENZA
SEZIONE PENALE
Rito monocratico**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE dott. MAURIZIO BOSELLI,

nell'udienza del 29 OTTOBRE 2012

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

_____ n. a Campobello di Mazara (TP) il 15.2.1957- Dom.to in Piacenza Via Roma n. 80 presso lo studio dell'avv. Matteo MAMI, difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 159 C.P.P.-

IRREPERIBILE CONTUMACE

IMPUTATO

in ordine al reato di cui all'art. 2 D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 1983 n. 638, ed art. 81 cpv. c.p., perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Piacenza, _____ ometteva di

versare le ritenute previdenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per le seguenti mensilità:

Periodo	Importo contributi dovuti e non versati
Dicembre 2005	476,00
Febbraio 2006	860,00
Marzo 2006	1.038,00
Aprile 2006	545,00
Maggio 2006	900,00
Giugno 2006	881,00
Luglio 2006	611,00
Agosto 2006	368,00
Settembre 2006	101,00
Gennaio 2007	217,00
TOTALE	Euro 5.997,00

Accertato in Piacenza il 17.11.2009.


CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del DOTT. ARTURO IACOVACCI-

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

P.M.: chiede la condanna alla pena di mesi 1 e giorni 9 di reclusione ed euro 190,00 di multa.

AVV. Matteo MAMI: chiede l'assoluzione.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ è stato citato a giudizio per rispondere del reato in epigrafe indicato perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, ometteva di versare all'INPS, nei termini di legge, le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, in alcuni mesi degli anni 2005-2007, per complessivi euro 5.997.

Espletata l'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione per accordo tra le parti della documentazione INPS contenuta nel fascicolo per le indagini preliminari, P.M. e Difesa hanno concluso come da verbale.

Ritiene il giudicante che sulla base delle prove acquisite l'imputato va mandato assolto dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

1. Sulla base della documentazione ritualmente acquisita è provato che l'imputato, nella qualità sopra indicata, ometteva di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per i mesi di dicembre 2005, da febbraio a settembre 2006 e di gennaio 2007, e che all'indirizzo indicato come residenza anagrafica del titolare dell'impresa individuale, ubicata in Piacenza, ██████████, veniva comunicato il riscontro delle violazioni mediante una lettera raccomandata, che tuttavia non veniva ritirata, tanto che risultava attestazione di compiuta giacenza (cfr. lettera INPS di contestazione delle violazioni e copia busta inoltro).

2. Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori alle dipendenze, di cui all'art. 2 co.1-bis prima parte del d.l. 463/83, convertito nella legge 638/83, prevede un'ipotesi di non punibilità (co.1-bis, seconda parte) in caso di pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione; ulteriormente è consentito l'inoltro della denuncia soltanto qualora sia spirato inutilmente detto termine.

La comunicazione rappresenta un elemento processuale che incide sull'elemento soggettivo del reato, in quanto solamente una conoscenza della contestazione specifica delle violazioni con l'indicazione della possibilità di pagare e non essere punito permette non solo di procedere ma anche di consapevolmente scegliere una strada difensiva che escluda la punibilità del reato.

La conoscenza del presupposto della contestazione entra perciò a far parte del patrimonio rappresentativo dell'elemento soggettivo del reato, incidente anche sulla componente volitiva dello stesso.

ms

Al proposito mette conto osservare che, nel caso di specie, non è stata effettuata alcuna ricerca volta a rintracciare l'autore della violazione, così come il dubbio circa l'effettiva conoscenza non può essere superato, nel caso di specie, mediante il ricorso alle notifiche degli atti processuali propri del presente procedimento penale, atteso che secondo il principio fatto proprio dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass.S.U. 18.1.2012 n.1855) la notifica del decreto di citazione a giudizio (ovvero dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cpp) può essere considerato equipollente alla notifica dell'avviso di accertamento della violazione soltanto quando contiene tutti gli elementi essenziali di quell'avviso, compresa l'indicazione della possibilità di fruire della causa di non punibilità prevista dalla legge, in effetti non contenuta negli atti processuali penali di questo giudizio, che risultano notificati all'odierno imputato, previa emissione del decreto di irreperibilità ex art. 159 cpp.

3. Tale situazione comporta l'assoluzione dell'imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato, ai sensi dell'art. 530 co.2 cpp, in quanto vi è il ragionevole dubbio in ordine alla conoscenza effettiva della contestazione *de qua*, con conseguente incompleta realizzazione della fattispecie incriminatrice per difetto dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato contestato.

P.Q.M.

visto l'art. 530 co.2 cpp,

ASSOLVE [REDACTED] dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Piacenza, 29.10.2012

Il Giudice
Maurizio Boselli

Depositato in cancelleria

oggi, 29.10.2012

IL CANCELLIERE
(Maria Rosa GATTI)

Avviso di deposito comunicato al P.G. il 29.10.2012
Notificato estratto all'imputato contumace il 1.11.2012